

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETER. N. 69

Oggetto: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 50 del 20 luglio 2015 avente ad oggetto «"Recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto",. Revoca/annullamento gara in autotutela - CIG: 58272449DD – CUP : E18I12001210006»

Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4509 di prot. del 12.06.2015, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 25.08.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2015;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 18.06.2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto redatto dal tecnico comunale Geom. Francesco Ficchi dell'importo complessivo di € 1.200.000,00;

- con determina n. 46 del 25.06.2014 è stata avviata la gara di appalto mediante procedura Aperta, ed approvati e gli atti di gara, ex art. 55, comma 2, lett. a) e art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. , per l'affidamento della esecuzione di lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, servendosi anche della piattaforma Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l, cui il Comune di Montepaone aveva aderito con delibera di Giunta comunale n G.C. n. 12 del 22/04/2013;

- con Delibera n. 32 del 30.04.2015 l'ANAC ha deliberato che "il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo, pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito, conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel";

Vista delibera n. 9 del 28.05.2015, del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stata revocata la delibera di C. c. n. 12 del 22.04.2013 avente ad oggetto: "Centrale Unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle pubbliche amministrazioni – approvazione accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis del Dlgs 12.04.2006n. 163 e ss. mm. ii. ;

Vista la nota prot. 3686 del 14.05.2015 dell'Ufficio di Segreteria generale del Comune di Montepaone avente ad oggetto: deliberazione Anac n. 32 del 30.04.2015 "istruttoria su asmel consortile a r l come centrale di committenza degli enti locali aderenti" direttiva agli uffici;

Considerato che l'Ente ha posto all'Anac un quesito relativamente ai provvedimenti conseguenti alla deliberazione ANAC n. 32 del 30.04.3025, in quanto il bando in oggetto è stato pubblicato sul sito della Centrale di Committenza, società consortile Asmel;

Vista la risposta dell' ANAC, prot. n. 78057 del 18.06.2015, con la quale ha deliberato che «rientra nella discrezionalità delle singole amministrazioni la scelta di provvedimenti adottate in merito alle procedure di gara ancora in corso e per le quali si è fatto ricorso ad Asmel, tenendo in considerazione sia lo stato della procedura , sia i principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa»;

Considerato che a seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio n. 2544 del 24/06/2015, lo stesso aveva rigettato la proposta di sospensiva presentata dall'Asmel e che pertanto con Determinazione dirigenziale n. 50 del 20 luglio 2015 veniva disposta la revoca/annullamento in autotutela della procedura di gara per il "Recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto" CIG: 58272449DD – CUP : E18I12001210006;

Visto che in data 09 settembre 2015 con Ordinanza n. 4016 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha sospeso il provvedimento ANAC n. 32/2015 ravvisando la sussistenza del fumus boni juris «anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso» e di «sospendere l'efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n. 321 dell'Autorità nazionale anticorruzione (...) considerato che per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge, che lo contempla e ne disciplini il regime transitorio, sia entrata in vigore».

Tenuto conto che la determinazione n. 50 del 20/07/2015 di revoca/annullamento in autotutela della procedura di gara per il «"Recupero e riqualificazione del waterfront con realizzazione di un teatro all'aperto" CIG: 58272449DD – CUP : E18I12001210006» era stata motivata esclusivamente in considerazione delle "importanti indicazioni" recate dalla deliberazione Anac n. 32 del 30.04.2015 e dell'Ordinanza n. 2544/2015 del TAR del Lazio, onde evitare aspetti di illegittimità della stessa;

Considerato che la richiamata Ordinanza del Consiglio di Stato ha riformato l'Ordinanza n. 2544 del TAR del Lazio con la quale lo stesso aveva erroneamente rigettato la proposta di sospensiva presentata dall'Asmel, nonché sospeso l'efficacia dello stesso Provvedimento n. 32/2015 dell'ANAC;

Essendo venute meno le motivazioni giuridiche alla base della determinazione n. 50/2015;

Riesaminata la situazione alla luce dell'indicato provvedimento del Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 4016 del 9 settembre 2015, nonché la stessa risposta dell' ANAC, prot. n. 78057 del 18.06.2015, con la quale ha deliberato che «rientra nella discrezionalità delle singole amministrazioni la scelta di provvedimenti adottate in merito alle procedure di gara ancora in corso e per le quali si è fatto ricorso ad Asmel, tenendo in considerazione sia lo stato della procedura , sia i principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.»

Considerato lo stato avanzato della procedura di gara e il danno alla Pubblica Amministrazione causato dall'espletamento ex novo di una nuova procedura di gara, a fronte della revoca di una procedura svoltasi in maniera legittima, efficiente e trasparente, sussistono le condizioni di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241/90 e s.m. e i.;

Verificato che nelle more del periodo di sospensione della procedura determinata dalla determinazione dirigenziale n. 50 del 20 luglio 2015, è stata comunque assicurata la segretezza e l'inviolabilità della documentazione di gara e delle offerte presentate;

Considerato che effettuare una nuova procedura di gara comporterebbe per l'Ente nuove ed ulteriori spese nonché visti anche i tempi molto stretti che ha dato la Regione Calabria per la realizzazione dell'opera la perdita del finanziamento;

Ritenuto pertanto di dover revocare in sede di autotutela la determinazione n. 50/2015 con conseguente riviviscenza di tutti gli atti consequenziali alla stessa;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08. 1990 n° 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/00 e s.m.i.;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Ritenta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del dlgs 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1) La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di disporre, per le motivazioni sopra esposte, la revoca/annullamento della precedente determinazione dirigenziale n. 50 del 20/07/2015;
- 3) di riprendere le attività di gara senza soluzione di continuità rispetto alla sospensione determinata dal periodo di vigenza della determinazione n. 50 del 20/07/2015, disponendo la reviviscenza di tutti gli atti revocati, annullati e/o sospesi a seguito della stessa;
- 4) di stabilire, che non comporta il presente provvedimento profili di carattere finanziario, quindi non necessitando di visto di regolarità contabile, l'immediata eseguibilità del presente atto;
- 5) di trasmettere copia della presente atto per conoscenza all'Asmel;
- 6) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;

Montepaone, 02.10.2015

Il Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP.
(Geom. Francesco Ficchi)

SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

Montepaone lì _____

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Larocca Vincenzo)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/10/2015 al 20/10/2015 ;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Fabbio Rosaria